

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 recante riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 settembre 2000, n.301 recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 concernente la struttura del Segretariato generale della difesa – Direzione generale degli armamenti, delle Direzioni generali, compresi i relativi Uffici tecnici territoriali, e degli Uffici centrali del Ministero della difesa;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 1980 recante Istituzione della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2013;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2013;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa e dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I
RAZIONALIZZAZIONE E RIORDINO DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI
FORMAZIONE

Art. 1

Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica

1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è denominata Scuola nazionale dell'amministrazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. La Scuola nazionale dell'amministrazione, l'istituto diplomatico "Mario Toscano", la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno – SSAI, il Centro di formazione della difesa, la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, di seguito Scuole, costituiscono il "Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica", di seguito Sistema unico, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarietà.
3. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici si rivolgono prioritariamente alle Scuole del Sistema unico per la formazione del proprio personale.
4. Non rientrano nel Sistema unico le attività di formazione e reclutamento relative ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare, alle Forze di polizia e ai vigili del fuoco.
5. Le Scuole appartenenti al Sistema unico adeguano, secondo i rispettivi ordinamenti, la missione, i compiti e la struttura organizzativa ai principi di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e alle disposizioni del presente regolamento.
6. Resta ferma per il Ministero degli Affari esteri, nell'ambito dell'istituto diplomatico "Mario Toscano", l'attività di aggiornamento e formazione professionale specifica collegata al servizio all'estero del proprio personale.

Art. 2

Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione

1. È istituito un "Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione", di seguito Comitato, con il compito di definire gli indirizzi e l'operatività del Sistema unico. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro da lui delegato e composto dagli organi di vertice delle Scuole di cui all'articolo 1. Il Comitato ha sede presso la Scuola nazionale dell'amministrazione che svolge funzioni di supporto tecnico allo stesso con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente per la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
2. Il Comitato, con uno o più regolamenti, disciplina il proprio funzionamento in conformità con le indicazioni generali contenute nel presente regolamento.
3. Al Comitato spettano le seguenti funzioni:
 - a) programmazione delle attività di formazione, attraverso l'adozione di un programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello

Stato, anche a ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici, secondo la procedura di cui all'articolo 6;

b) definizione di linee guida contenenti standard metodologici, scientifici ed economici vincolanti per le amministrazioni, volti a regolare le modalità di elaborazione dei piani di formazione di cui all'articolo 6, al fine di promuovere la qualità dell'offerta formativa, evitare sprechi di risorse, fornire indicazioni utili per un'adeguata valutazione delle esigenze formative;

c) coordinamento della partecipazione delle Scuole alle attività di formazione dei dirigenti e funzionari delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici;

d) coordinamento dell'offerta formativa, ripartendo attività e corsi tra le singole Scuole sulla base delle rispettive aree di competenza e nell'ambito delle rispettive disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie;

e) razionalizzazione della scelta delle sedi e dell'uso dei locali;

f) coordinamento nell'utilizzo delle risorse finanziarie delle Scuole;

g) organizzazione dell'utilizzo e dello scambio dei docenti delle Scuole incaricati ai sensi dell'articolo 12;

h) definizione delle linee guida per la stipula e la revisione delle convenzioni con le università, con gli istituti di formazione e con gli enti territoriali.

4. Le delibere del Comitato nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 vincolano le Scuole all'attuazione dei conseguenti provvedimenti.

5. L'istituzione del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; la partecipazione dei componenti a tale organismo è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun emolumento, compenso, gettone di presenza o rimborso spese comunque denominati.

TITOLO II RECLUTAMENTO E FORMAZIONE

Art. 3

Programmazione del reclutamento dei dirigenti e funzionari delle amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica entro il 30 aprile di ciascun anno redige il "Piano triennale previsionale di reclutamento di dirigenti e funzionari nelle amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici". Il Piano è elaborato mediante un modello di previsione quantitativa e qualitativa del fabbisogno di reclutamento, tenendo conto del numero di posti vacanti e in funzione degli obiettivi generali di dimensionamento degli organici nonché sulla base della valutazione strategica delle missioni e dei programmi assegnati alle pubbliche amministrazioni. Il Piano è predisposto con riferimento al triennio decorrente dall'anno successivo a quello di elaborazione ed è approvato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, dal Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base del Piano di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti il numero dei posti e i profili

professionali da destinare al reclutamento di dirigenti e funzionari tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione o dalle altre Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica per quanto concerne il reclutamento dei funzionari e il numero dei posti e i relativi profili professionali destinati al reclutamento da parte delle singole amministrazioni. Entro la medesima data, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il numero dei posti destinati al reclutamento del personale della carriera diplomatica e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il numero dei posti destinati al reclutamento del personale della carriera prefettizia, nonché del personale da assegnare all'albo dei segretari comunali e provinciali. Con i medesimi decreti è inoltre disposta l'autorizzazione all'assunzione dei vincitori dei concorsi a valere sulle facoltà assunzionali delle singole amministrazioni.

3. Le modalità di reclutamento del personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché le modalità di iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali rimangono regolate dalle disposizioni vigenti.

Art. 4

Reclutamento dei funzionari nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici

1. L'accesso alle aree funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, nonché alla qualifica di funzionario di amministrazione negli enti pubblici di ricerca, avviene, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti, tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione o dalle altre Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione. Per il comparto scuola, università ed AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore. Per la quota del cinquanta per cento dei posti messa a concorso dalle singole amministrazioni restano ferme le disposizioni legislative speciali.

2. I bandi di concorso per l'ammissione ai corsi-concorso indicano, tra l'altro:

- a) il titolo di studio di ammissione al concorso: i candidati non dipendenti pubblici devono essere in possesso almeno della laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; i candidati già dipendenti di amministrazioni pubbliche devono essere in possesso almeno della laurea triennale con esperienza professionale almeno triennale nell'ambito della pubblica amministrazione;
- b) il numero degli allievi da ammettere al corso-concorso selettivo, pari al numero dei posti da ricoprire, maggiorato del venti per cento, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in base al Piano triennale previsionale di reclutamento di dirigenti e

funzionari nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici;

c) le diverse classi di concorso, determinate in funzione dei profili professionali;

d) i criteri relativi alle prove concorsuali consistenti in due prove scritte, eventualmente precedute da una prova preselettiva, e una prova orale che comprende un colloquio diretto ad accertare la conoscenza di almeno una lingua straniera comunitaria tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi di ammissione ai corsi-concorso selettivi, degli esami conclusivi della fase di formazione iniziale e degli esami finali sono nominate dalle Scuole del Sistema unico che bandiscono i concorsi.

4. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi di ammissione ai corsi-concorso selettivi sono approvate dalle Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica e sono pubblicate sul sito internet della Scuola nazionale dell'amministrazione e delle altre Scuole del Sistema unico. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art.5

Corso-concorso selettivo per il reclutamento dei funzionari

1. Le modalità di svolgimento del semestre di formazione iniziale del corso-concorso, della valutazione continua, dell'esame conclusivo della fase di formazione iniziale e dell'esame finale sono stabilite con delibera del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione. Le modalità di svolgimento del corso-concorso includono la partecipazione di tutte le Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica, ripartendo la responsabilità dei singoli moduli formativi in funzione della specializzazione di ciascuna struttura.

2. Gli ammessi alla frequenza del corso-concorso che non si presentano entro otto giorni dall'inizio del corso, senza giustificato e documentato motivo, sono esclusi dal corso. Coloro che non abbiano potuto iniziare o proseguire la frequenza del corso per maternità o per gravi motivi previsti dalla legge e dai contratti collettivi, comprovati tempestivamente da idonea documentazione, possono chiedere di essere ammessi al corso-concorso successivo.

3. Accedono all'esame conclusivo della fase di formazione iniziale gli allievi che conseguono nella valutazione continua una media delle votazioni pari almeno a ottanta su cento ed abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento del corso. Superano l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria nel limite dei posti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b).

4. Gli allievi che superano l'esame di cui al comma 3 vengono assegnati alle amministrazioni di destinazione, scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito, per svolgere un periodo di formazione specialistica di tre mesi. Le amministrazioni di destinazione determinano le modalità di svolgimento della formazione specialistica, anche avvalendosi delle Scuole di riferimento.

5. A conclusione del periodo di formazione specialistica gli allievi sostengono un esame finale, consistente in una prova scritta di carattere pratico e in una prova orale, basata sugli

ambiti di competenza dell'amministrazione presso la quale sarà assegnato il candidato. Superano l'esame finale gli allievi che conseguono una votazione di almeno ottanta su cento.

6. Le graduatorie dei vincitori per ciascuna amministrazione di assegnazione degli allievi sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e pubblicate sui siti istituzionali delle Scuole del Sistema unico e della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

7. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede all'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di destinazione.

Art. 6

Trattamento economico degli allievi al corso-concorso per funzionari

1. Agli allievi del corso-concorso selettivo non dipendenti pubblici la Scuola nazionale dell'amministrazione o le altre Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica che bandiscono il corso-concorso corrispondono una borsa di studio stabilita in mille euro mensili al netto di oneri fiscali e previdenziali, rivalutata secondo l'indice ISTAT-FOI a inizio di ciascun corso. L'importo della borsa di studio sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione finale.

2. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico in godimento, senza alcun trattamento di missione. L'importo corrisposto sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione del dipendente all'amministrazione che lo ha anticipato.

3. Gli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici sono collocati a disposizione delle scuole presso le quali svolgono il corso concorso con riconoscimento dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti di legge.

Art. 7

Reclutamento dei dirigenti

1. Al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di

laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

2. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui all'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5 del medesimo articolo 28, i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonché di dottorato di ricerca, o diploma di specializzazione o master di secondo livello conseguito presso università italiane o straniere dopo la laurea magistrale. Al corso-concorso possono essere ammessi, altresì, i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o magistrale, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.

3. Il corso-concorso ha la durata di dodici mesi comprensivi di un periodo di applicazione presso amministrazioni pubbliche, uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalità determinate dal decreto di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Durante la partecipazione al corso e nel periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola nazionale dell'amministrazione.

4. La percentuale sui posti di dirigente disponibili riservata al corso-concorso di cui al comma 2 non può essere inferiore al cinquanta per cento.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004 n. 272 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è soppresso;

b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Concorso pubblico per titoli ed esami*";

2) il comma 1 è sostituito dal seguente: "*1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni ed enti di cui all'articolo 1, comma 1, avviene per concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dalle singole amministrazioni, nella percentuale massima del cinquanta per cento dei posti da ricoprire.*";

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "*2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i titoli valutabili nell'ambito del concorso di cui al comma 1 ed il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi nell'ambito della procedura concorsuale. Il valore complessivo dei titoli non può superare il quaranta per cento della votazione finale del candidato.*";

c) all'articolo 5, comma 1, le parole: "Il concorso pubblico per esami" sono sostituite dalle seguenti: "Il concorso pubblico per titoli ed esami";

d) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole: "prova orale" sono aggiunte le seguenti: ", nonché il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli".

e) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: "dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione" sono inserite le seguenti: "su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione";

- f) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: "dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione" sono inserite le seguenti: "su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione";
- g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: "Art. 7 (*Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale*) - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, per una percentuale non inferiore al cinquanta per cento dei posti da ricoprire, avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione.";
- h) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: "Art. 10 (*Graduatoria del concorso*) - 1. Al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti disponibili di cui all'articolo 7, comma 1, maggiorato del venti per cento.
2. La graduatoria di merito del concorso di ammissione al corso-concorso è predisposta dalla commissione esaminatrice in base al punteggio finale conseguito da ciascun candidato, costituito dalla somma dei voti di ciascuna delle prove scritte e dal voto della prova orale. A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di titoli di preferenza. La graduatoria di merito è approvata con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione ed è pubblicata sul sito internet della stessa Scuola. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.";
- i) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: "Art. 11 (*Commissioni esaminatrici*) - 1. Le commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami di cui agli articoli 13 e 14, sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.";
- l) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: "Art. 12 (*Modalità di svolgimento dei corsi*) - 1. Con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione, d'intesa con il Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione sono stabilite le modalità di svolgimento della fase di formazione generale del corso-concorso della durata di otto mesi, della valutazione continua, dell'esame conclusivo della fase di formazione specialistica e dell'esame finale.";
- m) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Art. 13 (*Valutazione continua ed esame conclusivo della fase di formazione generale*) - 1. Gli allievi che conseguono nella valutazione continua una media delle votazioni pari almeno a ottanta su cento accedono all'esame conclusivo della fase di formazione generale. Superano l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria nel limite dei posti di dirigente in concorso.";
- n) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: "Art. 14 (*Formazione specialistica*) - 1. Gli allievi che superano l'esame di cui all'articolo 13 vengono assegnati alle amministrazioni di destinazione, scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito, per svolgere un periodo di formazione specialistica di quattro mesi. Il Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione provvede all'organizzazione del periodo di formazione specialistica tramite le Scuole di riferimento per singolo Ministero o, in mancanza, tramite la Scuola nazionale dell'amministrazione.
2. A conclusione del periodo di formazione specialistica gli allievi sostengono un esame finale. Superano l'esame finale gli allievi che conseguono una votazione di almeno ottanta su cento.";
- o) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: "Art. 15 (*Graduatoria finale del corso-concorso*) - 1. Le graduatorie dei vincitori sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che viene pubblicato sui siti internet delle scuole di formazione di cui all'articolo 14, comma 1, e della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione

pubblica. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede all'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di destinazione.”;

p) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: “Art. 16 (*Trattamento economico degli allievi*) - 1. Agli allievi del corso-concorso selettivo non dipendenti pubblici la Scuola nazionale dell'amministrazione corrisponde una borsa di studio stabilita in millecinquecento euro mensili al netto degli oneri fiscali e previdenziali, rivalutata secondo l'indice ISTAT-FOI ad inizio di ciascun corso. L'importo della borsa di studio corrisposto dalla Scuola nazionale dell'amministrazione sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione finale.

2. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico in godimento, senza alcun trattamento di missione. L'importo corrisposto sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione del dipendente all'amministrazione che lo ha anticipato. Qualora il trattamento economico del dipendente sia inferiore a millecinquecento euro mensili, la Scuola nazionale dell'amministrazione corrisponde un'integrazione.

3. Gli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici sono collocati a disposizione della Scuola nazionale dell'amministrazione con il riconoscimento dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti di legge.”

q) le parole: “Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “Scuola Nazionale dell'Amministrazione”.

Art. 8

Programmazione della formazione dei dirigenti e dei funzionari

1. La programmazione della formazione è ispirata al criterio generale dell'effettiva corrispondenza tra le esigenze formative delle amministrazioni e l'offerta formativa del Sistema unico, al fine di garantire un utilizzo razionale delle risorse.

2. A tal fine, le amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici adottano, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del personale in cui sono rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni. I Piani sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato di cui all'articolo 2 che redige il “Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici”, secondo il criterio della programmazione a scorrimento, entro il 31 ottobre di ogni anno.

3. Gli enti territoriali possono aderire al programma di cui al comma 2, con oneri a proprio carico, comunicando al Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative.

4. Il Programma triennale contiene:

- a) il quadro generale delle esigenze formative di ogni amministrazione;
- b) il prospetto delle risorse disponibili nell'ambito dei bilanci delle Scuole destinati alla formazione;
- c) la ripartizione dei corsi tra le scuole e la definizione generale della loro organizzazione;
- d) l'individuazione delle ulteriori attività formative offerte dalle Scuole con costi a carico delle amministrazioni e delle relative modalità di contribuzione;

e) la definizione delle modalità e dell'estensione del coinvolgimento nelle attività di formazione delle università e degli istituti di formazione;

f) la definizione dei contenuti, delle modalità di stipula e dell'estensione delle convenzioni con gli enti territoriali e con i soggetti privati.

5. Le Scuole erogano l'attività formativa di competenza in conformità con quanto stabilito dal Programma triennale.

Art. 9

Disponibilità gratuita delle strutture pubbliche

1. Le Scuole del Sistema unico favoriscono l'uso gratuito delle proprie strutture anche per lo svolgimento di corsi organizzati da altre scuole pubbliche o da amministrazioni diverse da quella di appartenenza, in conformità con il criterio generale di cui all'articolo 11, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95.

Art. 10

Formazione per le amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici

1. I corsi e le attività inseriti nel Programma triennale di cui all'articolo 3 e destinati alle amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e agli enti pubblici non economici non comportano, di regola, costi a carico di tali amministrazioni ed enti. I predetti corsi sono istituiti nell'ambito delle risorse iscritte nei pertinenti capitoli di spesa dei bilanci delle scuole di formazione.

2. Secondo quanto previamente stabilito nel Programma triennale, possono essere previste, altresì, attività di formazione a spese delle amministrazioni pubbliche che intendano fruirne.

Art. 11

Formazione in convenzione a favore di enti territoriali e soggetti privati

1. La Scuola nazionale dell'amministrazione e le altre Scuole del Sistema unico, sulla base dell'attività di coordinamento svolta dal Comitato di cui all'articolo 2, definiscono accordi, convenzioni e ogni altra forma di collaborazione con gli enti territoriali per lo svolgimento di attività formative e per il reclutamento di dirigenti e funzionari degli enti medesimi.

2. Le convenzioni con gli enti territoriali nonché con i soggetti privati rientrano tra le attività formative inserite nel programma triennale con oneri a carico degli enti richiedenti. Le convenzioni, oltre all'organizzazione di specifiche attività formative, possono avere ad oggetto anche l'adesione dell'ente richiedente ad attività di reclutamento e formazione già organizzate dalle Scuole del Sistema unico nell'ambito della programmazione triennale, come disciplinate rispettivamente dagli articoli 3 e 6.

Art. 12

Ricorso da parte delle amministrazioni a soggetti esterni al Sistema unico

1. Le attività di formazione di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di enti pubblici non economici sono prioritariamente svolte tramite le Scuole di cui all'articolo 2 rientranti nel Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica.
2. Le amministrazioni e gli enti possono direttamente rivolgersi, previo nulla osta del Comitato di cui all'articolo 2, a soggetti pubblici o privati esterni al Sistema unico soltanto qualora l'esigenza formativa specifica non possa essere soddisfatta nell'ambito della formazione gratuita inserita nel Programma triennale di cui all' articolo 6 e l'offerta del soggetto esterno risulti più conveniente e vantaggiosa delle attività di formazione con oneri a carico degli enti richiedenti inserite nella medesima programmazione triennale.
3. La scelta dei soggetti esterni avviene nel rispetto della legislazione vigente in materia, secondo principi di trasparenza e competenza specialistica.

Art. 13

Collaborazione con le università e altri istituti di formazione

1. Le Scuole di cui all'articolo 1, anche per l'erogazione della formazione inserita nel Programma triennale, possono definire forme di collaborazione con le università italiane e straniere e con altri istituti di formazione.
2. Le modalità e l'estensione di tale coinvolgimento sono definite nell'ambito di rapporti convenzionali e contrattuali sulla base di linee di indirizzo formulate dal Comitato di cui all'articolo 2, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. La scelta delle università e degli istituti di formazione avviene nel rispetto della legislazione vigente in materia, secondo principi di trasparenza e competenza specialistica.

TITOLO III

CORPO DOCENTE DELLE SCUOLE DI FORMAZIONE

Art. 14

Incarichi di docenza

1. Le scuole di cui all' articolo 1 possono conferire le seguenti tipologie di incarichi di docenza:
 - a) incarichi di docente a tempo pieno, di durata non superiore a tre anni rinnovabili, per lo svolgimento di attività di docenza, ricerca e coordinamento della didattica;
 - b) incarichi di docente a tempo parziale, di durata non superiore ad un anno, per lo svolgimento di progetti formativi di particolare rilevanza;
 - c) incarichi di docenza di breve durata per lo svolgimento di attività didattica in specifici moduli formativi.
2. Le modalità di conferimento dell'incarico di docente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e il relativo trattamento economico sono definiti dalle singole scuole in base alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, a seguito di valutazione delle professionalità meglio rispondenti alle caratteristiche degli insegnamenti da coprire e nel rispetto del principio di trasparenza. Il trattamento economico dei docenti di cui al comma 1 è definito nel rispetto delle linee di indirizzo stabilite dal Comitato di coordinamento delle scuole pubbliche di

formazione. Gli incarichi sono conferiti utilizzando le risorse iscritte nei pertinenti capitoli di spesa delle scuole di formazione.

3. Restano fermi gli incarichi di docenza in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 15

Impiego coordinato di docenti

1. I provvedimenti di incarico di docenza di cui all'articolo 12, comma 1, emessi da ciascuna scuola prevedono la possibilità di destinare il docente ad attività formative svolte dalle altre scuole pubbliche di formazione, secondo gli indirizzi stabiliti dal Comitato di coordinamento delle scuole pubbliche di formazione.

Art. 16

Disposizioni riguardanti la Scuola nazionale dell'amministrazione

1. La nomina dei responsabili di cui all'articolo 9 comma 4 del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178 è effettuata dal Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione con proprio provvedimento.

2. I docenti incaricati di cui al comma 3 sono scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonché tra esperti di comprovata professionalità, anche stranieri.

3. Il Presidente, allo scopo di assicurare la qualità didattica e scientifica nelle materie di rispettiva competenza, può avvalersi di docenti interni in qualità di coordinatori di area didattico-scientifica. La durata degli incarichi dei coordinatori di area e il relativo compenso sono stabiliti dal Presidente, secondo quanto previsto nelle delibere di cui all'articolo 15. Il loro numero non può essere superiore a cinque.

4. A ciascuna sede distaccata della Scuola è preposto un responsabile, scelto tra i funzionari apicali in servizio presso la Scuola, il cui incarico è conferito dal dirigente amministrativo sentito il Presidente.

5. Ai responsabili di sede sono attribuiti compiti di coordinamento per assicurare il funzionamento della struttura loro affidata ed il regolare andamento dell'attività gestionale e didattica formativa, in attuazione delle direttive del Presidente e per quanto riguarda le materie di sua competenza, del dirigente amministrativo.

Art. 17

Norma transitoria

1. Resta fermo per il quinquennio 2010-2014 quanto previsto per il Ministero degli affari esteri dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n.1, convertito dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

2. Restano ferme altresì le autorizzazioni alle assunzioni di personale già previste dalle leggi speciali vigenti in deroga alle disposizioni limitative delle assunzioni nel pubblico impiego.

Art. 18
Abrogazione di norme

1. Sono abrogati:
 - a) l'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - b) all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "per esami";
 - c) all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i commi 2, 3, 4, 7 e 7-bis;
 - d) all'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "e in misura non inferiore al 30 per cento";
 - e) all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1-ter;
 - f) all'articolo 4 del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, il comma 1, lettera a);
 - g) l'articolo 5 del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178;
 - h) all'articolo 10 del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, il comma 4;
 - i) all'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, i commi 3, 4 e 5;
 - j) all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, le parole: "Il bilancio della Scuola è predisposto dal dirigente amministrativo, deliberato dal Comitato di gestione, su proposta del Presidente, e approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato."

Art. 19
Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Numero 4113 e data 13/02/2013

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato**Sezione Consultiva per gli Atti Normativi****Adunanza di Sezione del 7 febbraio 2013****NUMERO AFFARE 00203/2013****OGGETTO:**

Presidenza del consiglio dei ministri - Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione.

Schema di regolamento recante: " Disposizioni sui corsi-concorso per funzionari e dirigenti pubblici e sulla scuola nazionale dell'amministrazione", ai sensi dell'art. 11 del d.l. 95 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 135 del 2012;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 40/13/UL/P-40.399 in data 24/01/2013 con la quale il Presidenza del consiglio dei ministri ministro pubblica amm.ne e semplificazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Roberto Chieppa;

Premesso:

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica è stato predisposto in attuazione della disposizione contenuta nella lettera c) dell'articolo 11, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede la concentrazione delle funzioni di reclutamento e formazione generica dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici in una scuola centrale esistente.

Esso si inserisce nel più ampio intervento normativo volto ad ottimizzare l'allocazione delle risorse ed a migliorare la qualità delle attività formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, mediante nuove forme di coordinamento tra le scuole di formazione, e ad individuare un nuovo sistema di reclutamento.

Secondo quanto riferito dall'Amministrazione proponente, gli obiettivi realizzati dal decreto consistono nel: concentrare, snellire e rendere più economiche le procedure concorsuali; garantire l'eccellenza dell'attività formativa generale; strutturare i corsi di formazione in modo da assicurare il più elevato livello di specializzazione professionale degli allievi; subordinare l'assunzione degli allievi al superamento di prove valutative che assicurino l'effettiva selezione dei più meritevoli.

Il provvedimento si compone di 5 articoli, che sinteticamente si descrivono.

L'articolo 1 (Concorso di ammissione al corso-concorso per il reclutamento dei funzionari) definisce le modalità di svolgimento del concorso per l'accesso al

corso-concorso. L'articolo 2 (Corso-concorso selettivo per il reclutamento dei funzionari) definisce le modalità di svolgimento del corso-concorso di formazione per i funzionari. L'articolo 3 (Trattamento economico degli allievi) dispone in materia di trattamento economico spettante agli allievi. L'articolo 4 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272) dispone alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004 n. 272, recante Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'articolo 5 (Disposizioni riguardanti la Scuola nazionale di amministrazione) prevede alcune modifiche del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante "Riorganizzazione della SSPA".

Considerato:

Lo schema di regolamento recante disposizioni sui corsi-concorso per funzionari e dirigenti pubblici e sulla Scuola nazionale dell'amministrazione viene sottoposto al parere della Sezione unitamente a quello, approvato in via preliminare nella medesima seduta da parte del Consiglio dei Ministri, recante "Riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione".

Entrambi i decreti sono stati predisposti in attuazione dell'art. 11, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede l'emanazione di uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, per l'individuazione di nuove forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture competenti e la riforma del sistema di

reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici.

Deve osservarsi che tra i due provvedimenti sussiste una stretta interconnessione non solo sotto il profilo logico-sistematico – essendo entrambi diretti a disciplinare il sistema del reclutamento e della formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici, e presupponendo il presente decreto la trasformazione della Scuola Superiore della pubblica amministrazione in Scuola nazionale dell'amministrazione - ma anche dal punto di vista testuale, essendo presenti richiami normativi reciproci. Motivi di sistematicità e chiarezza consiglierebbero, pertanto, l'unificazione in un unico regolamento di tutte le disposizioni o, quanto meno, di quelle riguardanti lo stesso oggetto, come la ridenominata Scuola nazionale dell'amministrazione, che risulta disciplinata, quanto alla novella del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, dall'art. 5 del presente decreto e, per gli aspetti connessi al suo inserimento nel Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica, dal regolamento sul riordino del sistema di reclutamento e formazione. Tanto si sottopone alle valutazioni dell'Amministrazione proponente.

Venendo all'esame analitico del testo del decreto, si formulano le seguenti osservazioni.

Nelle premesse, andrebbe posposto, quale ultimo richiamo a disposizioni normative, quello all'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ed andrebbe, inoltre, inserito il "Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 settembre 2004, n. 272", modificato dall'art. 4.

All'art. 1, comma 1, che disciplina il concorso di ammissione al corso-concorso per il reclutamento dei funzionari, si ritiene che il richiamo all'articolo 52 ter del

all'esame conclusivo. L'indicazione sarebbe utile anche per precisare oltre quale durata l'assenza per maternità o per gravi motivi impedisca l'accesso all'esame finale, a causa della mancanza di valutazione continua, dando tuttavia all'interessato la facoltà di ammissione al corso- concorso successivo.

L'art. 4 reca le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 per l'accesso alla qualifica di dirigente. In merito, si osserva che andrebbe uniformata in tutto il decreto la denominazione della nuova Scuola nazionale dell'amministrazione, che sostituisce, ai sensi del regolamento sul riordino del reclutamento e della formazione, la Scuola superiore della pubblica amministrazione. In tal senso andrebbe estesa la novella (in particolare, lett. c) e d)) di cui all'art. 4.

Quanto all'art. 10, comma 2, nel testo introdotto dalla lett. f) dello stesso art.4, si sottopone alle valutazioni dell'Amministrazione se sia opportuno modificare l'attuale rapporto, ai fini del calcolo del voto finale, tra prove scritte e prova orale, conferendo a quest'ultima un peso nettamente prevalente rispetto alle prime.

All'art. 14, comma 1, nel testo sostituito dalla lettera D), si suggerisce, per completezza, di far seguire alle parole "Scuole di riferimento" le seguenti: "per singolo Ministero", conformemente a quanto prescritto dall'art. 1, comma 1, lett. d) dell'art. 11, del d.l. n. 95/2012.

Si richiama, infine, quanto già segnalato in ordine all'opportunità di trasferire quanto meno le disposizioni di cui all'art. 5, riguardanti la Scuola nazionale dell'amministrazione, nel regolamento recante il riordino del reclutamento e della formazione, avente ad oggetto la medesima materia, avendo cura di assicurare

uniformità lessicale.

Infine, si osserva che alla richiesta di parere non risultano allegati i concerti delle amministrazioni previsti dall'art. 11, comma 1, del d.l. n. 95/2012, che andranno pertanto acquisiti in vista dell' approvazione definitiva.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole, con le osservazioni di cui in motivazione.

IL TESTENSORE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Luigi Cossu

IL SEGRETARIO

Massimo Meli

SEDUTA DEL 21.2.13

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
Regolamento sui corsi-concorso per funzionari e dirigenti
pubblici e sulla Scuola nazionale dell'amministrazione (Atto n.
545).**

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Le Commissioni riunite I e XI,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento sui corsi-concorso per funzionari e dirigenti pubblici e sulla Scuola nazionale dell'amministrazione (atto n. 545);

considerato che il provvedimento – volto a dare attuazione all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede di concentrare le funzioni di reclutamento e formazione generica dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici – ridefinisce complessivamente il sistema di reclutamento e formazione di dirigenti e funzionari pubblici; osservato che – secondo quanto indicato nella relazione tecnica – il provvedimento nel suo complesso comporta minori spese per il bilancio dello Stato per 3,2 milioni di euro nuovi oneri per 1,9 milioni di euro, con un saldo positivo di 1,3 milioni di euro per ciascun corso-concorso;

valutato il parere espresso sullo schema in esame dal Consiglio di Stato, che ha segnalato diverse questioni di rilievo;

ritenuto opportuno che il Governo tenga conto dell'esigenza di svolgere le dovute riflessioni su taluni aspetti problematici del testo;

preso atto, infine, dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario formulati dalla V Commissione, ai quali si fa espresso rinvio, esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, con riguardo ai titoli per l'ammissione al corso-concorso della Scuola nazionale dell'amministrazione per il reclutamento dei funzionari, occorre valutare con la massima attenzione la palese disparità di trattamento tra candidati dipendenti di amministrazioni pubbliche (per i quali è sufficiente la laurea breve) rispetto ai candidati non dipendenti di pubbliche amministrazioni (per i quali è invece richiesta la laurea specialistica o magistrale), facendo notare come lo stesso Consiglio di Stato – nel proprio parere – abbia rilevato la necessità di prevedere (richiamando la consolidata giurisprudenza costituzionale in materia di concorsi pubblici) che la minore qualificazione richiesta ai dipendenti pubblici venga compensata dall'esperienza maturata nell'ambito della Pubblica Amministrazione o dall'espletamento di funzioni qualificate, con espressa indicazione di un periodo minimo di effettivo svolgimento;

b) all'articolo 4, occorre affrontare la questione (sulla quale è intervenuto anche il Consiglio di Stato nel proprio parere) che attiene al maggior peso che il provvedimento conferisce, nell'ambito del concorso per l'ammissione al corso-concorso della Scuola nazionale

dell'amministrazione Pag. 21 per il reclutamento dei dirigenti, all'unica prova orale rispetto alle tre prove scritte, trattandosi di una innovazione di particolare rilievo nel panorama della normativa in materia concorsuale, tradizionalmente fondata sulla prevalenza delle prove scritte quale strumento privilegiato – anche perché fondato sul principio dell'anonimato – di accertamento della preparazione tecnica dei candidati; in particolare, pur ipotizzando che un tale indirizzo corrisponda all'esigenza di una valutazione del candidato che vada al di là della mera preparazione tecnico-teorica, esso andrebbe in ogni caso esplicitato e reso operativo attraverso altre norme volte a introdurre gli accorgimenti tecnici necessari per il buon funzionamento della selezione (come, ad esempio, la presenza all'interno della commissione giudicatrice di soggetti in possesso delle competenze professionali adeguate per valutazioni di questo tipo, che non possono essere i tradizionali componenti «esperti» delle materie) e mediante l'introduzione di garanzie specifiche, volte ad assicurare omogeneità delle valutazioni e successiva verificabilità delle stesse;

c) sempre con riferimento all'articolo 4, relativamente ai soli concorsi banditi dalle singole amministrazioni, per i quali l'ammissione diventa per esami e titoli (e non solo per esami), appare necessario introdurre criteri omogenei per la valutazione dei predetti titoli, al fine di evitare che le amministrazioni pubbliche possano trovarsi a godere di una discrezionalità senza limiti e controlli, con il rischio di scelte troppo diversificate tra le varie amministrazioni e di valutazioni irragionevoli o arbitrarie, non rispondenti all'effettivo valore dei titoli medesimi;

d) sia soppresso l'articolo 5, recante una modifica a disposizioni di natura legislativa primaria operata con regolamento di delegificazione, che implica un utilizzo dello strumento della delegificazione stessa non rispondente al modello di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1998; in alternativa, sebbene tale procedura non risulti pienamente rispondente al predetto modello, si trasferisca la relativa disciplina dalla fonte primaria al regolamento, conseguentemente disponendo l'abrogazione delle norme di rango primario il cui contenuto viene delegificato.

COMM. BILANCIO - SEDUTA DEL 20.2.13

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento recante disposizioni sui corsi-concorso per funzionari e dirigenti pubblici e sulla Scuola nazionale dell'amministrazione.

Atto n. 545.

(Rilievi alle Commissioni I e XI).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, rileva che la relazione tecnica ascrive effetti di risparmio alle misure volte a concentrare nella Scuola nazionale dell'amministrazione i compiti connessi al reclutamento e alla formazione. Analogamente, effetti di risparmio vengono ascritti alle norme di contenimento delle spese per borse di studio. In coerenza con l'articolo 11 del decreto-legge n. 95 del 2012, di cui il provvedimento in esame costituisce disciplina attuativa, gli effetti netti di risparmio derivanti dal complesso di tali norme non vengono scontati ai fini dei saldi e potranno pertanto essere rilevati soltanto a consuntivo.

Ciò premesso, osserva che la relazione tecnica non fornisce tutti i dati e i parametri posti alla base di alcune delle quantificazioni indicate, con riferimento, in particolare, all'articolo 1, recante risparmi per l'unificazione delle procedure concorsuali, all'articolo 2, recante costi di formazione, Pag. 9 agli articoli 3 e 4, recante borse di studio per gli allievi non dipendenti pubblici e corsi di formazione. Con riferimento all'articolo 5, che consente al presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione di avvalersi di cinque docenti interni in qualità di coordinatori di area didattico-scientifica, segnala che andrebbero esclusi eventuali riflessi finanziari di carattere indiretto, considerato che una delle fonti di finanziamento della Scuola è costituita dalle somme stanziare dal bilancio dello Stato.

Osserva inoltre che, in assenza di indicazioni circa le modalità di iscrizione delle spese in esame nelle previsioni tendenziali, non è possibile valutare l'entità degli effetti stimati dalla relazione tecnica e la loro proiezione temporale sul bilancio dello Stato. L'acquisizione di tali elementi appare opportuna anche alla luce del fatto che il decreto-legge n. 95 del 2012 e lo schema di regolamento non prevedono il riversamento all'entrata delle risorse derivanti dai risparmi conseguiti. Pertanto l'effettiva contabilizzazione di tali risparmi dovrebbe avvenire in sede di predisposizione delle previsioni di bilancio a legislazione vigente, attraverso una riduzione delle dotazioni finanziarie da destinare alle funzioni che formano l'oggetto della disciplina in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di indicare esplicitamente anche nell'articolato, e non solo nella relazione tecnico-finanziaria, che alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3, pari a 1,9 milioni di euro, si provvede a valere su quota parte dei

risparmi derivanti dagli articoli 1 e 4, primo comma, lettera g), capoverso, lettere h), l) e n).

Antonio BORGHESI (IdV) osserva come dal testo del provvedimento non sia possibile evincere con esattezza i maggiori oneri e i risparmi derivanti dall'applicazione dello stesso. Rileva inoltre come, dal conferimento degli incarichi di cui all'articolo 5, primo comma, lettera f), sembrano poter derivare nuovi oneri per la finanza pubblica.

Lino DUILIO (PD) osserva come i fascicoli di documentazione messi a disposizione dei deputati nel corso della seduta contengano una serie di quesiti rivolti al Governo ai quali non viene spesso fornita alcuna risposta. Ritiene, tuttavia, che gli uffici del Governo abbiano tutto il tempo di predisporre una nota al riguardo e che sia loro compito organizzarsi in modo da fornire i chiarimenti richiesti dal Parlamento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nel condividere quanto rilevato dal deputato Duilio, ricorda di aver sempre difeso la Ragioneria generale dello Stato che dispone di risorse umane sicuramente scarse a fronte dei compiti che è chiamata ad assolvere. Ritiene, tuttavia, che, nella prossima legislatura, andrà senz'altro affrontato il problema della riorganizzazione della Ragioneria generale dello Stato affinché possa svolgere in modo più efficiente le funzioni ad essa attribuite. Tale opera di riorganizzazione appare ineludibile anche alla luce della prossima istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio previsto dalla legge di attuazione della riforma costituzionale che ha introdotto in Costituzione il principio del pareggio di bilancio.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, tenuto conto delle considerazioni svolte dal deputato Borghesi, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento recante disposizioni sui corsi-concorso per funzionari e dirigenti pubblici e sulla Scuola nazionale dell'amministrazione (atto n. 545);Pag. 10 considerata la natura ordinamentale del provvedimento; nel presupposto che ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 2 e 3, pari a 1,9 milioni di euro, si provveda a valere su quota parte dei risparmi derivanti dall'applicazione dagli articoli 1 e 4, primo comma, lettera g), capoverso, lettere h), l) e n),

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 5, primo comma, lettera f), capoverso 5-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».

La Commissione approva la proposta di parere.

Numero CA2.13 e data 13/02/2013

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 7 febbraio 2013

NUMERO AFFARE 00204/2013**OGGETTO:**

Presidenza del consiglio dei ministri - Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione.

Schema di regolamento recante: "riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione", ai sensi dell'art. 11 del D.L. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 39/13/UL/P-40.401 in data 24/01/2013 con la quale il Presidenza del consiglio dei ministri ministro pubblica amm.ne e semplificazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Roberto Chieppa;

Premesso:

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica è stato predisposto in attuazione dell'articolo 11, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede che con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, siano individuate idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture competenti, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni di strutture, con conseguente razionalizzazione del sistema di reclutamento e formazione.

Il provvedimento, che sinteticamente si descrive, si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 (Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica) stabilisce che dal 1° gennaio 2013 la Scuola superiore della pubblica amministrazione – SSPA è denominata Scuola nazionale dell'amministrazione e viene istituito il "Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica", composto, oltre che dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, dall'Istituto diplomatico "Mario Toscano", dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dalla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno – SSAI, dal Centro di formazione della difesa e dalla Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche.

L'articolo 2 (Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione) prevede l'istituzione del "Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione", presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato e composto dagli organi di vertice delle Scuole del Sistema unico, cui è demandato il compito di coordinare la pianificazione dell'attività di formazione e reclutamento di funzionari e dirigenti, nonché l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e logistiche.

L'articolo 3 (Programmazione del reclutamento dei dirigenti e funzionari delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici) assegna al Dipartimento della funzione pubblica il compito di elaborare, sulla base di una previsione quantitativa e qualitativa del fabbisogno di reclutamento e sulla base delle richieste delle Amministrazioni, entro il 30 aprile di ciascun anno, il "Piano triennale previsionale di reclutamento di dirigenti e funzionari nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici nazionali", da approvarsi in Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno di ogni anno. Entro il successivo 31 ottobre, sulla base del Piano, è stabilito il numero e la tipologia dei posti da destinare al reclutamento di dirigenti e funzionari tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale di amministrazione e il numero e la tipologia dei posti da destinare al reclutamento diretto da parte delle singole amministrazioni.

L'articolo 4 (Reclutamento dei funzionari nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici) modifica il comma 1-ter dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'accesso alle aree funzionali.

L'articolo 5 (Reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso) dispone modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quanto all'ammissione al corso-concorso per dirigente, alla durata della relativa formazione ed alla elevazione della percentuale di posti per la quale è prevista tale forma di reclutamento.

L'articolo 6 (Programmazione della formazione dei dirigenti e dei funzionari) disciplina i criteri per la programmazione della formazione.

L'articolo 7 (Disponibilità gratuita delle strutture pubbliche) riguarda l'utilizzo

delle strutture del Sistema unico.

L'articolo 8 (Formazione per le amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici) disciplina i corsi e le attività inseriti nel Programma triennale, destinati alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici.

L'articolo 9 (Formazione in convenzione a favore di enti territoriali e soggetti privati) riconosce alla Scuola nazionale di amministrazione la possibilità di stipulare convenzioni con gli enti territoriali per lo svolgimento di attività formative e per il reclutamento di dirigenti e funzionari degli enti medesimi sulla base dell'attività di coordinamento svolta dal Comitato.

L'articolo 10 (Ricorso da parte delle amministrazioni a soggetti esterni al Sistema unico) stabilisce il principio della priorità dello svolgimento delle attività di formazione di amministrazioni statali ed enti pubblici nazionali tramite le strutture del Sistema unico, ed i casi in cui sia consentito rivolgersi, previo nulla osta del Comitato di cui all'articolo 2, direttamente a soggetti pubblici o privati esterni al Sistema unico.

L'articolo 11 (Collaborazione con le università e altri istituti di formazione), prevede forme di collaborazione con le università italiane e straniere e con altri istituti di formazione, anche per l'erogazione della formazione inserita nel Programma triennale, nel rispetto della legislazione vigente in materia, secondo principi di trasparenza e competenza specialistica.

L'articolo 12 (Incarichi di docenza) e l'articolo 13 (Impiego coordinato di docenti) disciplinano gli incarichi di docenza presso le strutture del Sistema unico.

L'articolo 14 (Norma transitoria) fa salva, per il quinquennio 2010-2014,

l'autorizzazione riconosciuta al Ministero degli affari esteri dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e le altre autorizzazioni già previste in via legislativa ad assumere, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego.

Considerato:

Con il regolamento sottoposto al parere della Sezione, viene delineato un nuovo sistema unitario di reclutamento e di formazione generica dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, volto ad assicurare linee di programmazione e di svolgimento dell'attività formativa comuni e coordinate da parte delle singole Scuole, riunite in un Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica, di cui fanno parte la Scuola Superiore della pubblica amministrazione, ridenominata Scuola nazionale dell'amministrazione, l'Istituto diplomatico "Mario Toscano", la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno - SSAI, il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche.

In linea generale, si osserva che il decreto appare in linea con i principi contenuti nell'art. 11, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che si prefigge lo scopo di ottimizzare l'allocatione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative, attraverso la creazione di un unico punto di riferimento al quale le amministrazioni e gli enti pubblici devono rivolgersi per la formazione generica del proprio personale.

Lo schema di regolamento recante "Riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione" è

stato trasmesso unitamente a quello, approvato in via preliminare nella medesima seduta da parte del Consiglio dei Ministri, contenente disposizioni sui corsi-concorso per funzionari e dirigenti pubblici e sulla Scuola nazionale dell'amministrazione. Valgono anche in questa sede le medesime considerazioni, già sottoposte alle valutazioni dell'Amministrazione proponente, in via generale, con il parere espresso su quel decreto, secondo cui, essendo entrambi i regolamenti predisposti in attuazione dell'art. 11, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, che reca una visione unitaria e funzionale tra coordinamento delle scuole pubbliche di formazione, istituti di formazione ed altre strutture competenti e riforma del sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici, la stretta interconnessione tra i due decreti, non solo sotto il profilo logico-sistematico, ma anche dal punto di vista testuale - essendo presenti richiami normativi reciproci - consiglierebbe l'unificazione in un unico regolamento di tutte le disposizioni o, quanto meno, di quelle riguardanti lo stesso oggetto, come la ridenominata Scuola nazionale dell'amministrazione, che risulta disciplinata, sul piano ordinamentale, sia dall'art. 5 del regolamento sul corso-concorso che, per gli aspetti connessi al suo inserimento nel Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica, dal presente regolamento.

Venendo all'esame analitico dello schema di regolamento, si formulano le seguenti osservazioni.

Nelle premesse, andrebbe posposto, quale ultimo richiamo a disposizioni normative, quello all'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Riguardo all'art.1, comma 1, non si ravvisano motivi - che, altrimenti, andrebbero chiariti in relazione illustrativa - per far retroagire, a partire dal 1° gennaio 2013, la ridenominazione della Scuola. Il riferimento a detto termine

andrebbe, pertanto, eliminato, con la conseguenza che gli effetti della ridenominazione si allineerebbero a quelli delle altre disposizioni del regolamento, con efficacia dalla data della sua entrata in vigore.

Si sottopone, inoltre, alle valutazioni dell'Amministrazione l'opportunità di dare migliore collocazione, per motivi di ordine sistematico, alla disposizione recata dall'art. 2, comma 6 (ad esempio, anticipandola all'art. 1, data la portata di ordine generale del suo contenuto).

All'art. 5, comma 1, lett. a), la modifica della previgente disposizione mediante la sostituzione del " titolo post universitario" con "master di secondo livello" appare in linea con la denominazione del titolo che le Università possono rilasciare, al termine di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione, ai sensi dell'art. 3, comma 9 del D.M. 22.10.2004, n. 270. Tuttavia, date le incertezze ancora presenti nel mondo accademico sulla portata del titolo "master" (su cui v. mozione del Consiglio Universitario Nazionale del 22 giugno 2010), si suggerisce di aggiungere, in fine al periodo, la precisazione "dopo la laurea magistrale".

In relazione all'art. 10, che riconosce alle amministrazioni ed enti la possibilità di ricorso, in via residuale, nel caso in cui la richiesta di formazione specifica non possa essere soddisfatta dal Sistema unico, previo nulla osta del Comitato, a soggetti pubblici o privati esterni al Sistema unico, si reputa opportuno aggiungere una apposita disposizione che sancisca l'obbligo, per la relativa scelta, di rispetto della legislazione vigente in materia, al pari di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 11 per forme di collaborazione con Università ed altri istituti di formazione.


Infine, si osserva che alla richiesta di parere non risultano allegati i concerti delle

amministrazioni previsti dall'art. 11, comma 1, del d.l. n. 95/2012, che andranno pertanto acquisiti in vista dell' approvazione definitiva.


P.Q.M.

Esprime parere favorevole, con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Roberto Chiappa




IL PRESIDENTE
Luigi Cossu



IL SEGRETARIO

Massimo Meli



SEDUTA DEL 21.2.13

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
Regolamento di riordino del sistema di reclutamento e formazione
dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione
(Atto n. 544).**

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Le Commissioni riunite I e XI,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione (Atto n. 544);

considerato che esso prevede il riordino del sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici, anche mediante meccanismi di collegamento tra la formazione propedeutica all'ammissione ai concorsi e quella permanente ed idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione;

visto il parere espresso sullo schema in esame dal Consiglio di Stato;

preso atto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario formulati dalla V Commissione, ai quali si fa espresso rinvio, rilevato che:

gli articoli 4 e 5 dello schema in esame recano modifiche a disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di reclutamento dei funzionari nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, nonché in materia di reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso;

la modifica al testo di decreti legislativi operata con regolamenti di delegificazione implica un utilizzo dello strumento della delegificazione non rispondente al modello di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, ai sensi del quale spetta alle leggi della Repubblica che autorizzano l'esercizio della potestà regolamentare del Governo il compito di determinare le norme generali regolatrici della materia e di disporre l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari: non si dovrebbe prevedere, quindi, né che sia il regolamento a individuare le norme primarie da abrogare, né tantomeno che il regolamento possa modificare le norme primarie, anche perché questo implica il mantenimento di una disciplina di rango primario in una materia che il legislatore primario ha voluto delegificare;

per quanto riguarda lo strumento del corso-concorso, l'articolo 4 dello schema in esame interviene sulla disciplina del reclutamento mediante corso-concorso sia ampliando la platea delle posizioni cui è possibile accedere mediante corso-concorso, sia prevedendo che il corso-concorso possa essere bandito non solo dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, come oggi previsto, ma anche dalle altre Scuole del sistema di formazione;

con riferimento a tale ultima previsione, rileva l'articolo 11, lettera c), del decreto-legge n. 95 del 2012, che prevede come criterio di delegificazione la «concentrazione in una scuola centrale esistente»;

la previsione in questione non appare peraltro coordinata con la disposizione Pag. 19 di cui all'articolo 3 dello schema in esame, che al comma 2, prevede che il corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti e funzionari sia bandito dalla sola Scuola nazionale dell'amministrazione;

l'articolo 1, comma 5, rimanda, per l'adeguamento alle nuove disposizioni della missione, dei compiti e della struttura delle Scuole facenti parti del Sistema unico ai rispettivi ordinamenti, laddove l'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge di delegificazione richiede «la precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura»;

all'articolo 9, comma 1, la previsione di convenzioni tra scuole del Sistema unico diverse dalla Scuola nazionale e gli enti territoriali contrasta con il criterio di cui alla lettera g) dell'articolo 11 citato, che limita la legittimazione alla conclusione delle suddette convenzioni alla sola Scuola centrale;

il comma 2 del medesimo articolo 9 prevede – senza un fondamento nella norma di delegificazione – la facoltà delle Scuole di stipulare convenzioni anche con soggetti privati;

l'articolo 10, comma 2, consente il ricorso, solo sulla base di specifici presupposti, a soggetti pubblici o privati al fine di acquisire formazione specifica a titolo oneroso, mentre l'articolo 11 consente in via generale l'acquisizione di formazione presso università e altri istituti di formazione senza oneri a carico della finanza pubblica: poiché i soggetti indicati nella prima disposizione costituiscono categoria atta a ricomprendere anche quelli indicati nella seconda disposizione, non appaiono chiare le condizioni applicative per quest'ultima disposizione, esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) siano soppressi gli articoli 4 e 5 ovvero si trasferisca la relativa disciplina dalla fonte primaria al regolamento, conseguentemente disponendo l'abrogazione degli articoli di rango primario il cui contenuto viene delegificato;

b) la competenza in materia di reclutamento dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici sia concentrata in una sola scuola centrale esistente, come richiesto dall'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 95 del 2012; conseguentemente sia attribuita solo a tale Scuola centrale, come richiesto dall'articolo 11, comma 1, lettera g) del medesimo decreto, la competenza a stipulare convenzioni quadro con gli enti territoriali per il reclutamento della dirigenza e la formazione dei dipendenti degli enti medesimi;

c) le missioni e i compiti di ciascuna struttura siano individuati e disciplinati direttamente con il regolamento di delegificazione in esame, anziché mediante rinvio agli ordinamenti delle scuole, come richiesto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 95 del 2012;

d) si elimini la facoltà di stipulare convenzioni anche con soggetti privati, non avendo tale facoltà un fondamento nella norma di

delegificazione;

e) si coordinino le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, che consente il ricorso, solo sulla base di specifici presupposti, a soggetti pubblici o privati al fine di acquisire formazione specifica a titolo oneroso, e all'articolo 11, che consente in via generale l'acquisizione di formazione presso università e altri istituti di formazione senza oneri a carico della finanza pubblica: poiché i soggetti indicati nella prima disposizione costituiscono categoria atta a ricomprendere anche quelli indicati nella seconda disposizione, non appaiono chiare le condizioni applicative per quest'ultima disposizione.

COMM. BILANCIO - SEDUTA DEL 20.2.13

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione.

Atto n. 544.

(Rilievi alle Commissioni I e XI).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione -Rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, rileva che l'articolo 2, comma 5, stabilisce che l'istituzione del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che la partecipazione dei componenti al Comitato è a titolo gratuito, pur non essendo espressamente esclusa l'erogazione di emolumenti a titolo di rimborso spese. Ritiene, pertanto, opportuna una riformulazione idonea ad escludere il prodursi di eventuali effetti finanziari negativi.

Con riferimento alle norme recate dall'articolo 5, comma 1, lettera b), che esplicitano che il periodo di formazione di 12 mesi del corso-concorso include un periodo di applicazione presso amministrazioni pubbliche, uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, rileva che tale previsione, non contenuta nelle norme vigenti, andrebbe applicata in modo da escludere l'insorgenza di oneri. Chiede pertanto, al Governo se è in grado di fornire elementi di valutazione idonei ad escludere eventuali conseguenze finanziarie negative.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 2, comma 1, prevede che il Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione abbia sede presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, che svolge funzioni di supporto tecnico allo stesso Comitato con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente.

Al riguardo, fa presente che non viene specificato nel testo in esame quali siano le risorse disponibili a legislazione vigente a cui si intende fare riferimento. Peraltro, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente schema di decreto, l'istituenda Scuola nazionale dell'amministrazione è destinata a sostituire l'attuale Scuola della pubblica amministrazione a decorrere dal 1° gennaio 2013. Poiché sembra che si intenda fare riferimento, come affermato nella relazione illustrativa, alle risorse attualmente disponibili a legislazione vigente per la Scuola superiore della pubblica amministrazione, riterrebbe opportuno integrare tale disposizione, specificando che le risorse a legislazione vigente in questione sono quelle già destinate alla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente

della Repubblica recante regolamento di riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti Pag. 8 pubblici e delle scuole pubbliche di formazione (atto n. 544);

considerata la necessità di chiarire, all'articolo 2, comma 1, che le risorse a cui si fa riferimento sono quelle già disponibili a legislazione vigente per la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

considerata, altresì, la necessità di riformulare la clausola di invarianza finanziaria presente al comma 5 del medesimo articolo 2, conformandola alla prassi consolidata in materia, anche con riferimento alla partecipazione a titolo gratuito dei componenti del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione a tale organismo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 2, introdurre le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* disponibili in base alla legislazione vigente *con le seguenti:* già disponibili a legislazione vigente per la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

2) *sostituire il comma 5 con il seguente:* 5. Dall'istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione dei componenti a tale organismo non dà diritto ad alcun emolumento, compenso, gettone di presenza o rimborso spese comunque denominati».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO dichiara di condividere i rilievi contenuti nella proposta di parere del relatore che chiariscono alcuni aspetti evidenziati dalla relazione.

Antonio BORGHESI (IdV), ricorda come, in passato, taluni esponenti politici abbiano potuto acquisire il titolo di professore ordinario in quanto avevano avuto un incarico di insegnamento presso una Scuola della pubblica amministrazione. Ritiene che tale fenomeno sia assolutamente da censurare e chiede se possa ancora ripetersi.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che l'attuale quadro normativo esclude che possano verificarsi casi analoghi a quelli ricordati dal deputato Borghesi.

La Commissione approva la proposta di parere.